



**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO
IN ECONOMIA
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

- Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
- Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **42** in data **30 Luglio 2014***

Pubblicato all'albo pretorio del comune dal _____ al _____

Sommario

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - PRINCIPI..... | 1 |
| <i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i> | <i>1</i> |
| <i>Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi e Mercato elettronico.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia.</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia</i> | <i>4</i> |
| TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI..... | 5 |
| <i>Art. 6 - Lavori in economia</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 7 - Forniture in economia</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 8 - Servizi in economia</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 9. Interventi misti</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 10 - Norma di salvaguardia</i> | <i>12</i> |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO..... | 13 |
| <i>Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 14 - Atti della procedura</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 15 - Scelta del contraente.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 17 - Contratti aperti.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 18 - Mezzi di tutela.....</i> | <i>17</i> |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI..... | 18 |
| <i>Art. 19. Interventi d'urgenza</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 20. Lavori di somma urgenza</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco</i> | <i>19</i> |
| TITOLO V - ALBO FORNITORI..... | 20 |
| <i>Art. 22 - Gestione dell'Albo.....</i> | <i>20</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 23 - Iscrizione e abilitazione all'Albo.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 24 - Aggiornamenti dell'Albo.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 25 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili</i> | <i>21</i> |
| <i>Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici</i> | <i>21</i> |
| TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA..... | 24 |
| <i>Art. 27 - Interventi affidati in economia per cottimo</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 28 - Garanzie</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 29 - Revisione prezzi</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 32 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive</i> | <i>26</i> |
| TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA..... | 27 |
| <i>Art. 33 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 34 - Inadempimenti</i> | <i>27</i> |
| TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI..... | 28 |
| <i>Art. 35 - Verifica e collaudo.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 36 - Procedure contabili.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 37 - Entrata in vigore.....</i> | <i>28</i> |

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente, ed in particolare al D.Lgs 163/06.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. I beni e servizi non presenti nel mercato elettronico o in convenzioni, non idonei alla funzione cui sono destinati sono affidati attraverso le procedure di affidamento in economia.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. Esclusa.

8. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi adeguatamente motivati, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.
9. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nel seguente regolamento. La Giunta comunale provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
- 10 L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi e Mercato elettronico

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A.
2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali regionali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve evidenziare, all'interno dell'importo complessivo della prestazione da affidare:

- a) il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - b) il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove siano previste interferenze, con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per le prestazioni di servizi, oppure dei piani di sicurezza per le prestazioni di lavori.
4. In ogni caso gli importi di cui al comma 3 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal Regolamento.
5. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
- a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
7. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia.

1. Limitatamente di lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'esecuzione in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00.
2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie

e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia, **non frazionabili ai sensi del successivo comma 4**, non può superare gli importi:

- a) di euro 200.000,00 per i lavori di cui all'articolo 6;
 - b) di rilevanza comunitaria come individuati dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice, per le forniture di cui all'articolo 7 e i servizi di cui all'articolo 8.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
5. Non sono considerati artificialmente frazionati:
- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Sono sempre affidabili ed eseguibili in economia, nei limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i lavori, le forniture e i servizi:
 - a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) in caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) in caso di urgenza, determinata da eventi non imputabili a responsabilità dell'Ente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'ente;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, oppure in seguito a ordine motivato della direzione dei lavori o del responsabile del procedimento;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e

spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi: ⁽¹⁾

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione, di videosorveglianza e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione o segnaletica luminosa e affini;
- h) manutenzione e riparazione di strutture, sovrastrutture e attrezzature cimiteriali, nonché delle relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto:

- a) propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisionali, recinzioni, demolizione o rimozione di manufatti ostativi all'esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti dei servizi in sottosuolo);
- b) conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisionali, rimozione di materiali ecc).

¹ *Adattare le fattispecie a seconda della tipologia e delle competenze dell'Ente.*

4. Possono infine essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell'Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e analoghi, compresi gli elementi accessori;
 - o) piante ed elementi erbacei, arbustivi e fiori, per piantumazioni o formazione di aiuole o vasi, anche per installazioni provvisorie;
 - p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - s) opere d'arte o pezzi artistici unici, anche nelle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - w) beni presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
 - x) beni non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, telecamere, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 6 o alla prestazione di servizi di cui all'articolo 8.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.
5. Se il contratto è di importo non superiore a 20.000,00 euro, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di

certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000.

6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di videosorveglianza di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, incarichi di supporto al RUP, redazione di disciplinari ed acquisizione e/o attribuzione di certificazioni;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi, compresa l'ideazione grafica;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione

epidemiologica, servizi per cure palliative, compresi i servizi di accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

- u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni e organizzazione di eventi, convegni e giornate formative, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- v) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- w) servizi presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
- x) servizi non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) prestazioni notarili, anche non obbligatorie, e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 26, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

4. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.

5. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:

- a) se il contratto sia di importo non superiore a 20.000,00 euro, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi

dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000, fatto salvo il controllo successivo d'ufficio a campione.

b) se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.

6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 9. Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 2, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del settore può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento e comunque non strettamente connesso al suo ruolo, resta a carico del responsabile del settore.
3. Il responsabile del settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del settore che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede al Dirigente del Settore Organizzazione e personale l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale, nel rispetto delle norme previste in materia.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sono individuati sulla base delle indagini di mercato, e tramite l'albo dei fornitori istituito presso la stazione appaltante.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

- b) le garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso, di esecuzione e di responsabilità civile;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione a diritti di esclusiva;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) nel solo caso di lavori, servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
5. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima dell'aggiudicazione definitiva e dell'efficacia della stessa nonché prima del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.
6. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Dirigente di Settore competente, con propria determinazione.

7. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio e sul profilo committente.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito deve essere inoltrata attraverso la posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del settore che provvede a sottoscrivere il contratto da repertoriarsi tra gli atti privati e da registrarsi in caso d'uso.
3. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato secondo scrittura privata.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
2. Restano fermi i seguenti principi:
 - a) l'offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell'esame degli elementi di natura qualitativa;
 - b) la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa, nonché della formazione della graduatoria;
 - c) il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento;
 - d) devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti la cui efficacia ed esecuzione è basata, oltre che sull'importo, anche sulla durata in termini temporali, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto di durata;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti di durata stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per materia e tipologia, sempre che tale previsione sia contenuta nella lettera invito, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria ed assunzione del relativo impegno di spesa, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) il 50 per cento dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice, in materia di contenzioso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19. Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20. Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Ente che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del settore.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 5 (cinque) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,

unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del settore se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori,

6. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile del Settore interessato, sottopone all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del TU enti locali, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare
7. Se i lavori di cui al comma 1 non conseguono l'approvazione del competente organo dell'Ente, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
8. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del TUEL.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V - ALBO FORNITORI

Art. 22 - Gestione dell'Albo

1. Sono demandati ai singoli settori, secondo le rispettive peculiarità ed esigenze, gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo di forniture, servizi e lavori
2. Tutte le ditte iscritte all'Albo possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dal comune per la categoria corrispondente. Le ditte da invitare sono individuate in conformità e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione.
3. E' conferita la facoltà a ciascun Settore di utilizzare albi elaborati da altri Settori del Comune.

Art. 23 - Iscrizione e abilitazione all'Albo

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti nonché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge, dovranno iscriversi all'Albo seguendo, ove possibile, le modalità operative *on-line* per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica.
2. Successivamente il Dirigente del Settore competente, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede all'abilitazione dei candidati.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano l'amministrazione all'abilitazione del candidato.
4. L'abilitazione ha la durata stabilita nel bando di riferimento pubblicato dall'amministrazione.

Art. 24 - Aggiornamenti dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori è aperto e aggiornato costantemente.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente al comune ogni variazione che li riguarda.
3. Per il rinnovo dell'abilitazione deve essere seguito l'iter procedurale di cui al precedente articolo
4. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:
 - a) non abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 3;
 - b) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;

- c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
 - d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.
5. La cancellazione di cui al comma 4 viene disposta dal Dirigente del Settore competente, ed opera per un periodo non inferiore a quattro mesi.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 300.000,00.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, **le indagini geotecniche e geognostiche, l'archeologia**, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 10.000,00 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.

- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 27 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 28 - Garanzie

1. L'appaltatore deve prestare le garanzie richieste dal Responsabile del procedimento e/o in coerenza con le disposizioni del codice degli appalti. 1.
2. I soggetti candidati agli affidamenti possono essere esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile che copra i rischi connessi all'attività svolta.

Art. 29 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 32 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 33 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante determinazione dirigenziale
2. La determinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
 - f) il cig
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro sessanta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 34 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 36 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

=====

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture (Art. n. 125 D.Lgs. n. 163/2006) (Settore Affari Generali ed Istituzionali – Prot. n. 49309 del 24.06.2014)

Presidente: Passiamo al primo punto iscritto all'ordine del giorno dopo le interpellanze, Approvazione Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture. Questo argomento è stato già trattato, è stato già discusso nella scorsa seduta di Consiglio Comunale e poi rinviato per l'approfondimento di alcuni emendamenti. Sono inoltre giunti altri emendamenti a firma del Consigliere Colasuonno, che sono stati distribuiti a tutti i Consiglieri. L'emendamento sul quale ci fermammo la volta scorsa è stato dichiarato irricevibile dagli uffici. Ci sono stati, in sede di Commissione, dei chiarimenti tecnici per i quali si è ritenuto... la proposizione di quell'emendamento quindi non è più esistente. Ce n'è ancora un altro di emendamento (Sanguedolce e Angelo Frisardi). Passiamo alla discussione degli emendamenti proposti dal Consigliere Colasuonno. All'art. 4 – Limiti economici agli interventi in economia, al comma 2, quarto rigo, dopo le parole "l'affidamento di interventi in economia" aggiungere la parola "risolutivi". Consigliere, se per cortesia vuole illustrare il senso di questo emendamento.

Consigliere Colasuonno: Grazie signor Presidente. La parola "risolutivi" che io cito siccome trattasi di affidamenti di interventi in economia non possono superare determinati importi. Se non possono superare determinati importi è chiaro che quando uno dà questo tipo di incarico, questo tipo di affidamento, l'intervento fatto in economia deve essere risolutivo, non deve poi appalesarsi l'idea che ci possa essere in corso d'opera o spezzettare o frammentare questa aggiudicazione. Per cui mettere la parola "risolutivi" mi

sembrava più consono al secondo comma. Tutto qui. ...risolutivo, unico, l'importante è che l'aggettiviamo.

Dott.ssa Liddo: Mi sembra di capire che risolutivo vuol dire che non ci deve essere un artificioso frazionamento degli incarichi, cioè che o si debba ricorrere 4 volte all'affidamento in economia utilizzando quelle soglie, in realtà anziché fare 40 mila si fa 160 mila. Questo concetto è esplicitato all'art. 4 comma 5 del Regolamento in cui si dice: "Nessuna esecuzione di lavori o forniture può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o altri limiti specifici previsti dal Regolamento". Prosegue il comma 5: "Non sono considerati artificiosi frazionamenti l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi quando le procedure sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra e gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 9 separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore". Quindi se il concetto di "risolutivo" significa il non artificioso frazionamento secondo me è contenuto lì e magari "risolutivo" o lo diciamo con una parola diversa che faccia capire in maniera inequivocabile, ma "risolutivo" non... in economia "unico" ho timore che...non lo so. Se il concetto è esplicitato nei commi 4 e 5 credo che possa essere esaustivo. Cioè se il fatto è di evitare che si facciano più frazionamenti...del resto lo dice anche il codice degli appalti che è vietata l'artificioso frazionamento in lotti per eludere l'applicazione delle norme. Tra l'altro va anche evidenziato un altro aspetto. Dalla modifica del codice degli appalti voluta da Renzi è venuto fuori addirittura che bisogna motivare le ipotesi in cui non si faccia il frazionamento in lotti. Mentre prima si diceva che l'appalto era unico e quindi bisognava motivare la divisione in lotti...

Interventi fuori microfono

Dott.ssa Liddo: Potremmo dire "interventi in economia non frazionabili ai sensi del comma 4"?

Presidente: Allora Consigliere "non frazionabili ai sensi del comma 4"? allora pongo in votazione l'emendamento all'art. 4 così come modificato. Lo ridico, "affidamenti di interventi in economia non frazionabili ai sensi del successivo comma quarto". Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 1 astenuto (De Nigris). Approvato a maggioranza. Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario. Al comma 4 cassare il sub comma d). È ritirato. Art. 14 – Atti di procedura. Al comma 1, terzo rigo, dopo le parole "l'invito può essere fatto a mezzo telefono" aggiungere le parole "con e-mail ove possibile". Prego dott.ssa Liddo.

Dott.ssa Liddo: Io volevo solo spiegare la logica dell'art. 14 comma 1. L'art. 14 comma 1 dice espressamente che la lettera invito deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Tuttavia lascia questa facoltà dell'utilizzo del telefono solo nell'ipotesi di urgenza e somma urgenza, cioè in quelle ipotesi che purtroppo si sono verificate, ahimè, in cui si verifica lo sprofondamento stradale, il crollo del fabbricato, in cui bisogna chiamare un'impresa per intervenire d'urgenza. Per cui condivido l'idea. L'sms è anche di difficile prova, se la logica è quella di lasciare una prova della comunicazione, magari si dice via mail se è possibile, magari potrebbe essere anche una mail non certificata tenuto conto del fatto che potrebbe essere anche inviata da uno smartphone. Volevo solo chiarire che l'idea telefonica, peraltro confermata il giorno seguente, è soltanto per rispondere all'esigenza dell'emergenza assoluta, improcrastinabile, perché è evidente che la via maestra è quella della forma scritta con lettera inviata.

Presidente: Prego Consigliere Colasuonno.

Consigliere Colasuonno: La ratio che ci ha spinto a questo emendamento è a tutela di tutti e due, sia dell'ente che di chi viene ad operare. Il telefono non è mai stato probatorio, la telefonata uno può dire quello che vuole, a meno che non sei intercettato. Un mezzo, sarà lo smartphone, sarà l'sms, sarà... perché l'urgenza e la somma urgenza, l'e-mail, tutti gli operatori sono tenuti a farlo, oppure lo smartphone o qualche altro, un qualcosa che garantisca sia l'azienda che viene a produrre questo servizio e sia l'ente perché domani poi una telefonata allunga la vita ma non fa star bene tutti quanti. Quindi ritengo necessario non dove è possibile, comunque ci deve stare una certificazione a tutela di tutti e due, dell'ente e di chi opera, perché domani uno si può dimenticare, succede un altro patatrak, vai a trovare se io ti ho dato l'incarico oppure no.

Presidente: Prego Consigliere.

Consigliere Marmo: Non vorrei che rasentassimo il ridicolo. In un caso di eccezionalità, come è stato per le grandi piogge ad Andria, saltarono le linee telefoniche, le linee internet e sono soggetti... chiedere che ci sia la registrazione della telefonata... e se non funziona niente dobbiamo filmare che il dirigente va a casa dell'azienda a suonare? Aggiungere questo elemento mi sembra che stiamo rasentando proprio...

Presidente: Allora, al comma 1, terzo rigo, dopo le parole "l'invito può essere fatto a mezzo telefono" aggiungere le parole "con e-mail ove possibile", dopo le parole "in tal caso..." di formulare la parola da "confermato" a "riconfermato". Ha chiesto la parola il Consigliere De Nigris, prego.

Consigliere De Nigris: Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri. Io intervengo perché non so quanti emendamenti ci

siano ancora, però se il tenore degli emendamenti è questo io inviterei il collega a ritirarli, a mio modesto avviso, perché stiamo cercando di imbrigliare cose che non vanno imbrigliate e quello che è già regolamentato è già regolamentato nel 163, è già regolamentato dalle direttive europee, è già regolamentato dai DPR di attuazione del 163. Quando, come nell'ultimo emendamento, si vuole stringere ancora di più, e ha fatto bene la dott.ssa Liddo a specificare per i lavori di somma urgenza, e poi c'è stato l'intervento anche del Consigliere Marmo, mi viene da chiedere: che cosa stiamo cercando con questi emendamenti, di bloccare la macchina amministrativa, di dire che non ci fidiamo dei funzionari, dei dirigenti? Perché una cosa è l'arbitrio, una cosa è la discrezionalità e la discrezionalità nella pubblica amministrazione è ammessa, perché non è un reato per la pubblica amministrazione avere la discrezionalità, soprattutto in determinati casi, vedi la somma urgenza, vedi le alluvioni. Quindi io non riesco a capire proprio il tenore di questi emendamenti, di specificare la virgola laddove non è necessario specificare alcunché né tanto meno abbassare o alzare determinate soglie che significherebbe per la pubblica amministrazione bloccare il lavoro degli uffici. Qui se c'è da controllare c'è già la legge che lo fa, ci sono già le leggi... non possiamo andare a casa però possiamo approvare un Regolamento che così come è stato predisposto dagli uffici è più che sufficiente.

Presidente: Grazie Consigliere. Ha chiesto di parlare il Consigliere Porziotta.

Consigliere Porziotta: L'intervento desidera dire che in pratica penso di interpretare tutto ciò che è volto alla tracciabilità a tutela dell'ente. Quindi piuttosto che fossilizzarci in sms o e-mail "tendente alla massima tracciabilità" io penso che possa essere sufficiente. Peraltro, come diceva il Consigliere De Nigris, è previsto

dal codice degli appalti. Penso alla buona fede di questo emendamento da parte del Consigliere Colasuonno e mi auguro appunto che venga colto questo spirito, non il tentativo di ingessare chiunque sieda ai posti dirigenziali. Penso che questo sia lo spirito del Consigliere Colasuonno e quindi se si potesse aggiungere "tendente alla massima tracciabilità" a tutela o in principio di autotutela sarebbe una cosa forse pleonastica però è già prevista dalla normativa indubbiamente. Grazie.

Presidente: Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchio.

Consigliere Marchio Rossi: Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Ho sentito e mi ha un po' stupito l'intervento dell'amico De Nigris. Sia in Commissione, spirito dei Consiglieri di opposizione, tutto è stato tranne quello di ingessare l'Amministrazione. Si era chiesto di rivedere ogni sei mesi le graduatorie. La dirigente ci ha detto che non conveniva perché poteva creare dei problemi, abbiamo deciso di rivederle ogni anno. Spirito di questi emendamenti non è di ingessare ma di dare una regola. L'art. 13 è stato prontamente ritirato perché ci si è convinti che andava ritirato ma se dare un contributo su un Regolamento dove tutto il Consiglio Comunale dovrebbe esprimersi, vuol dire, caro Mimmo, ingessare l'Amministrazione, vuol dire che non ci fate votare neanche questo e ciò me ne dispiace perché l'atteggiamento in Commissione era tutt'altro. Quindi hai perso un'occasione per tacere. Grazie.

Presidente: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Marmo.

Consigliere Marmo: Questo Regolamento non mi entusiasma perché per il 90% ripete la norma generale, cioè il contratto per gli appalti. Però la cosa di cui dobbiamo discutere è dei lavori di somma

urgenza. Voi volete che il dirigente anziché essere attivo nel momento in cui c'è una somma urgenza sia ancora più burocratizzato, cioè faccia un messaggino, un sms, oppure lo preferite con il whatsapp? Come lo preferite il messaggino? Oppure preferite che visto che molti di noi si conoscono di Facebook i messaggini lì sono tutti tracciati e probabilmente sia Facebook potrebbero dirci che cosa abbiamo compiuto in quei momenti, dove eravamo in quei momenti. Io dico di non esagerare. Se il dirigente deve essere là a decidere perché c'è una somma urgenza allora lo deve fare telefonando e prendendosi le responsabilità di pubblico ufficiale, lei, l'Assessore che è un pubblico ufficiale e il Sindaco che ancor di più è un pubblico ufficiale. Che altro volete? Il messaggio, l'e-mail, il dirigente lo farà il giorno dopo, è scritto nel Regolamento. Non potete pretendere che noi vi seguiamo solo perché un giorno vi svegliate e vi credete virtuosi, cioè chi riesce ad emendare questo Regolamento inserendo l'sms o l'e-mail diventa più virtuoso degli altri. Io dico non facciamo ridere i polli, chiudiamo questa questione perché è sufficiente quello che è scritto. Ogni dirigente si assumerà le proprie responsabilità. Quindi io consiglio di eliminare questo emendamento, questa proposta di modifica, è abbastanza chiaro, così come era inutile il precedente emendamento e l'ha accontentata il dirigente indicando l'articolo che deve ancora venire e che specifica che non possono essere spezzettati così come prevede il codice degli appalti. Ma smettiamola con questa pantomima, dobbiamo fare in modo che le cose siano serie. Allora, se ci sono emendamenti concreti vediamoli, altrimenti io direi mettiamoli ai voti e bocciamoli.

Presidente: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Colasuonno.

Consigliere Colasuonno: Non credo che stia facendo pantomima né tanto meno questi piccoli aggiustamenti... Se fosse vero che ci sta

tutto regolato dalla legge non c'è bisogno di fare il Regolamento. Quindi se è migliorabile...anche noi abbiamo le procedure e i protocolli che bisogna calare poi in una realtà. La mia premessa è stata di tutela vicendevole, del dirigente e dell'operatore che viene ad eseguire questa cosa qui. Quindi era solo una specificità. Visto che comunque non possiamo...

Intervento fuori microfono

Consigliere Colasuonno: Non è che questo Regolamento domani tocca a un'altra Amministrazione più favorevole all'altra, è solo rendere più ai tempi attuale un qualcosa che lasciamo lì. Togliamo "telefono" allora.

Intervento fuori microfono

Consigliere Colasuonno: ...a voce, con i segnali di fumo. Siccome ci sono strumenti più attuali li inseriamo altrimenti ritorniamo alla scuola dell'unico maestro quando abbiamo bisogno di multietnicità. Voglio dire non è una cosa di lana caprina.

Presidente: Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione l'emendamento all'art. 14. Mi vuole dire qual è il testo, quello originale o quello modificato, Consigliere Colasuonno? Quello originario parlava di sms confermativo.

Consigliere Colasuonno: ...oppure possiamo mettere "e-mail ove possibile".

Presidente: Quindi il testo è "con e-mail ove possibile". Chi è favorevole? 4. Chi è contrario? Chi si astiene? 1 astenuto. L'emendamento viene bocciato, questo emendamento a maggioranza

non viene accolto. Art. 22 – Gestione dell'Albo. Alla fine del secondo comma aggiungere "comunque sempre consultabile sul sito ufficiale del Comune". Consigliere, se vuole illustrare questo emendamento.

Consigliere Colasuonno: In questa frase "comunque sempre consultabile sul sito ufficiale del Comune" ...quindi, siccome sono demandate ai singoli settori le rispettive peculiarità ed esigenze di gestione dell'albo dei fornitori dei servizi, che tutte le ditte iscritte all'Albo possono partecipare, invitate e quant'altro, manca il riscontro comunque continuo e costante sul sito. Mi pare che non ci sia la parte comunque consultabile, comunque vadano le cose, la verifica, la prova provata della rotazione o dell'avvicendamento delle varie ditte. Noi dobbiamo avere sempre l'Albo aggiornato sul sito comunque, in qualsiasi procedura essa avvenga. Se noi abbiamo 10 ditte e questa volta sono state viste 2 ditte che se le sono aggiudicate io devo avere la possibilità sempre di confrontarmi sul sito e di guardare se ci sta rotazione e se ci sta nuova immissione, quindi sempre valutabile sul sito, a completamento della trasparenza.

Presidente: Il Sindaco ha chiesto di parlare.

Sindaco: Grazie Presidente. Consigliere Colasuonno, l'elenco dei fornitori viene formato e viene inserito, poi nel momento in cui viene affidato un lavoro a un fornitore non è che si può fare...la determina viene pubblicata e quindi è accessibile sul sito, non è che tutti gli uffici possono resettare quel fornitore in modo tale da procedere ogni volta all'aggiornamento della rotazione, altrimenti diventa un lavoro impossibile dal punto di vista dell'incrocio dei dati, perché c'è l'elenco che è pubblico, viene pubblicata la determina, uno fa il riscontro rispetto a quello che è stato l'affidamento dell'incarico e se è stato attinto da quell'elenco e da quell'albo che è reso pubblico e

trasparente. Lei da quello che ho capito vorrebbe che se l'impresa Giorgino ha ricevuto l'incarico poi che fa, vuole che sotto l'elenco sta scritto che ha ricevuto l'incarico? Ma c'è la determina di affidamento di quell'incarico. Quindi basta incrociare i dati ed è facile comprendere, poi è cura di chi va ad accedere agli atti verificare che l'impresa Giorgino non debba avere in un periodo determinato, così come disciplinato dal Regolamento, un ulteriore incarico relativamente a quell'oggetto e a quella fornitura. Non so se dice questo, perché se no non si comprende "comunque sempre consultabili sul sito". Sul sito sono consultabili tutti gli elenchi dei fornitori, dei professionisti, gli affidamenti degli incarichi, tutto ciò è oggetto immediatamente di consultazione".

Presidente: Grazie Sindaco. Prego Consigliere De Nigris.

Consigliere De Nigris: Anche in questo caso io non capisco il tenore dell'emendamento, perché non capisco la finalità. Giustamente anche il Sindaco se lo chiedeva. Esiste già un obbligo di legge, su ogni sito di ogni ente locale c'è "Amministrazione trasparente". È una cosa che già avviene per legge, quindi mi riesce difficile capire di che cosa stiamo parlando.

Presidente: Grazie Consigliere. Dott.ssa Liddo, prego.

Dott.ssa Liddo: Fermo restando che oggi come oggi purtroppo, o per fortuna, si pubblica tutto e in qualsiasi maniera, c'è il sito dell'Amministrazione trasparente, perché è un onere gravoso per gli operatori. Per fortuna da un punto di vista di conoscenza perché è giusto che l'Amministrazione debba avere le pareti di vetro, anche perché se non si ha nulla da nascondere è giusto che venga pubblicato tutto. Il problema è che da un punto di vista pratico nel momento in cui c'è l'Albo, l'Albo è pubblicato nel sito. Per fare

questo aggiornamento, cioè con l'indicazione a margine di tutti i provvedimenti di affidamento, questo significherebbe che questo Albo deve essere ripubblicato tutte le volte in cui si fa l'annotazione perché non c'è un sistema dinamico, andrebbe scansionato, con il rischio che possa essere dimenticato e via di seguito. Allora nel momento in cui noi abbiamo l'Albo pretorio che ci porta il provvedimento, il provvedimento dovrà indicare evidenziato che c'è l'Albo, che abbiamo attinto dall'Albo, abbiamo fatto l'avviso...

Intervento fuori microfono

Dott.ssa Liddo: No, il problema è da un punto di vista pratico. Come si fa a fare l'aggiornamento dell'Albo? I dati da pubblicare vengono inseriti... Non so, come ritenete, studieremo i sistemi informatici.

Presidente: Grazie dottoressa.

Consigliere Colasuonno: Visto lo spirito con cui ho iniziato, ed era solo uno spirito di tutela e non certo contrario a qualsiasi cosa. Viste poi tutte queste allusioni o illusioni di non vogliamo scherzare e presa per Pulcinella, ritiro tutti gli emendamenti da me formulati, per cui finisce qui la discussione, però ho da dirvi che non avete compreso la mia idea o la nostra idea di filosofia che si portava con questi piccoli emendamenti. Quindi torniamo sempre alla clava. Grazie.

Presidente: Consigliere, le ricordo che gli emendamenti votati non li può ritirare, quindi quelli successivi sono ritirati. C'è un altro emendamento. Art. 26, comma 1, lettera d). Leggo il testo del Regolamento: "Le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio, prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, eccetera)". La modifica

proposta è: "Le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio, prestazioni attinenti la geologia, indagini geotecniche e geognostiche, l'archeologia, l'agronomia, la documentazione catastale, eccetera)". Quindi all'esempio precedente, "prestazioni attinenti la geologia", si aggiunge "indagini geotecniche e geognostiche, l'archeologia". C'è bisogno di illustrazione di questo emendamento? Prego Assessore.

Assessore Di Noia: Grazie Presidente. Giusto per specificare la motivazione di questo emendamento, che può sembrare veramente pleonastico essendoci il termine "eccetera", però vi dico quello che gli uffici, perché poi noi ci facciamo anche portatori di quelle che sono le esigenze degli uffici, hanno potuto verificare sul campo, perché poi quando accade accade. L'indagine geotecnica è purtroppo un'indagine che si rende certe volte necessaria e immediata perché c'è l'ipotesi, se c'è uno sprofondamento, per esempio, che non ha provocato un crollo ma uno sprofondamento, per capire se sotto ci sono cavità o meno. L'indagine archeologica purtroppo ci sono dei casi in cui – lo abbiamo verificato proprio nel centro storico – dove rischiamo di bloccarci se non abbiamo la possibilità di fare subito la nomina, giusta elenco della Sovrintendenza, dell'archeologo che ci viene convocato dalla Regione. Era questo il senso, cioè la specializzazione, purtroppo, di eventi che si verificano all'interno di ambiti di lavori che intervengono in città. È riferito solo ed esclusivamente a questo. È vero che "eccetera" li può comprendere ma essendo delle materie estremamente specifiche hanno ritenuto opportuno specificarlo per questo motivo. Tutto qui.

Presidente: Grazie Assessore. Pongo in votazione...prego...

Consigliere Marchio Rossi: Grazie Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri. Devo dire che è con un po' di amarezza che faccio questa

dichiarazione di voto, perché il contributo dato in Commissione per come ci eravamo espressi faceva tutto pensare a una delibera condivisa da tutto il Consiglio. La cosa che mi lascia devo dire molto amaro in bocca è quando un Consigliere vuol dare un contributo e viene visto diversamente. Ve lo dico veramente, è con amarezza che non la voto, quindi sono costretto ad astenermi. Grazie.

Presidente: Grazie Consigliere. Consigliere De Nigris, prego.

Consigliere De Nigris: La dichiarazione di voto naturalmente è più che favorevole, anzi io avrei rilevato una cosa seria, perché ci siamo mossi tardi ad approvare questo Regolamento. Secondo me questo poteva essere un rilievo serio, non quelli che abbiamo portato in quest'aula.

Presidente: Consigliere, la dichiarazione di voto è sull'emendamento.

Consigliere De Nigris: Sull'emendamento? Allora la faccio dopo la dichiarazione di voto.

Presidente: Pongo in votazione l'emendamento, così come illustrato, all'art. 26 comma 1, lettera d). Chi è favorevole? Chi si astiene? 4 astenuti. Chi è contrario? Viene approvato a maggioranza. Adesso poniamo in votazione l'intero provvedimento così come emendato. Adesso ci sono le dichiarazioni di voto sull'intero provvedimento. Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione l'emendamento così come emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Viene approvato a maggioranza. È richiesta per questo provvedimento l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato a maggioranza. Grazie.

Sindaco: Presidente, Assessori, Consiglieri. Io vorrei fare una proposta al Consiglio, lì dove foste favorevoli, di invertire l'ordine del giorno e far approvare prima la proposta di deliberazione di Consiglio portata dal numero 4, in modo tale da consentire anche a coloro che stanno seguendo i lavori del Consiglio di poter lasciare anticipatamente il Consiglio e quindi favorire l'approvazione di questa delibera con più celerità rispetto all'ordine del giorno così come è formulato. È solo una questione di opportunità, credo che non ci sia nulla in contrario. Grazie.

Presidente: Pongo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to EGIDIO DR. FASANELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to VINCENZO DR. LULLO

PROT. N.

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

Si attesta di aver espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

f.to il Dirigente
del Settore Affari Generali
Dott. Laura LIDDO

Si attesta di aver espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

f.to il Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____
come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
- è divenuta esecutiva perché:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lgs 267 del 18/08/2000
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Addi _____

f.to _____

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. – D.P.R. N° 445 DEL 28/12/2000, attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

06 AGO. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo LULLO

